



*Ministero del Lavoro  
e delle Politiche Sociali*  
**Direzione Generale delle relazioni industriali  
e dei Rapporti di lavoro tutela delle - div. VII**

già Direzione Generale della  
Tutela delle Condizioni di Lavoro

Via Fornovo, 8 - 00192 Roma  
Tel. 06 46834924. Fax. 06 46834023.  
e-mail: [Div7TutelaLavoro@lavoro.gov.it](mailto:Div7TutelaLavoro@lavoro.gov.it)

**VERBALE DI ACCORDO**

Il giorno **13 Marzo 2014**, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla presenza della Dr.ssa Virginia Sarni, si sono incontrate, formalmente convocate, le Parti Sociali interessate alla situazione occupazionale di **ITALIANA SRL in concordato preventivo**, al fine di esperire l'esame congiunto previsto dal DPR 218/2000 e per gli effetti dell'art. 3, co. 1 legge 223/91 ss.mm.ii.

Sono presenti:

- per la SOCIETA' Marco Scattolini in qualità di Commissario Giudiziale, Giuseppe Fornari in qualità di rappresentante legale, assistiti dal CDL Maurizio Lattanzi ;
- per CONFINDUSTRIA Macerata, Umberto Pietroni;
- per la FILCAMS CGIL Naz.le, Elisa Camellini;
- per la FISASCAT CISL Naz.le : Marco Demurtas;
- per la UILTUCS Naz.le, Antonio Vargiu:

**PREMESSO CHE**

- sulla base di Verbale di accordo sottoscritto in sede ministeriale il 27.05.2013 la Italiana SRL (d'ora in poi Società) a quella data in liquidazione, ha già richiesto la concessione della Cigs per crisi aziendale e cessazione di attività produttiva per la durata di 24 mesi (dal 27.05.2013 al 26.05.2015) a favore di un numero massimo di 55 lavoratori operanti presso la sede operativa di Civitanova Marche (MC) e i punti vendita di Chieti Scalo, Rimini, Ancona, San Benedetto del Tronto, Milano e Civitanova Marche ( punti vendita oltre la sede) ;
- la Società è stata già destinataria di un primo Decreto di autorizzazione N.77879 del 24/12/2013 alla Cigs per crisi aziendale e cessazione di attività, per la durata di 12 mesi;
- la Società è stata ammessa, con decreto n. 1580/13 del Tribunale di Macerata depositato in data 11/12/2013, alla procedura del Concordato Preventivo di tipo liquidatorio;
- la Società ha ottenuto su istanza del Commissario Giudiziale autorizzazione dal Giudice Delegato in data 04/03/2014 ad inoltrare la richiesta di Cigs per tutto il personale dipendente ancora in forza e pari a n. 36 unità lavorative
- con nota del 18.02.2014 (Prot. n.32/0003929/MA003.A001 del 19.02.2014) la Società, per il tramite di Confindustria Macerata, ha richiesto all'intestata amministrazione un incontro utile all'esame congiunto di cui in epigrafe e pertanto questo Ministero, con nota del 06.03.2014 (Prot.n. 32/0004992/MA003.A001) ha convocato le Parti Sociali interessate all'odierna riunione;
- nel corso del presente incontro, la Società come sopra rappresentata, ha dichiarato di rientrare nei limiti dimensionali previsti dalla legislazione per le società del settore commercio in quanto posseduti alla data di avvio della predetta e autorizzata Cigs per crisi aziendale e cessazione di attività chiarendo che a

fronte dell'avvio della procedura del Concordato Preventivo è opportuno il cambio di causale utile alla richiesta di Cigs per il periodo che residua ed a favore dei n. 36 lavoratori ancora in forza (tale dato è il risultato della gestione dell'esubero già ad oggi realizzata). A fronte di tale variazione verranno effettuate le dovute comunicazioni all'ufficio competente. Nel corso di tale periodo di Cigs la Società conferma il piano di gestione degli esuberi già delineato nell'accordo del 27.05.2013 che per tali fini è qui integralmente richiamato;

- in esito al presente incontro pertanto le OO.SS. hanno concordato con la Società di ricorrere al trattamento di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria ex art. 3, comma 1 della Legge 223/1991 e ss.mm.ii. nelle forme e nelle modalità che verranno di seguito indicate.

#### VISTO

l'art. 3, co. 1 legge 223/91, come modificato dall'art. 2, co. 70. L. 92/12, come sostituito dall'art. 46-bis, co.1, lett. h) D.L. 83/12, convertito con modificazioni dalla Legge 134/12;

#### TUTTO CIO' PREMESSO E VISTO,

le Parti raggiungono il seguente accordo, di cui quanto premesso costituisce parte integrante.

- Il competente organo del Concordato Preventivo presenterà, alla Divisione IV della D.G. Politiche attive e passive del lavoro, istanza ai fini della concessione del trattamento di CIGS, ai sensi dell'art. 3, co. 1, legge 223/91 ss.mm.ii. per il periodo dal 11.12.2013 (data di ammissione al concordato preventivo) al 10.12.2014 con riguardo all'intero personale ancora in forza alla Società e pari a n. 36 lavoratori così distribuiti:-
  - Civitanova Marche ( Zona Industriale) : n. 16 lavoratori;
  - Civitanova Marche (Viale Matteotti) : n. 3 lavoratori;
  - Civitanova Marche ( C.so Umberto I) : n. 3 lavoratori;
  - Civitanova Marche ( Via Einaudi) : n. 5 lavoratori;
  - Chieti Scalo ( via Tirino) : n.2 lavoratori;
  - Rimini ( via C. di Nassirya): n.1 lavoratore;
  - Ancona ( c.so Garibaldi): n. 2 lavoratori;
  - San Benedetto del Tronto: n. 3 lavoratori;
  - Milano: n.1 lavoratore.
- Per i lavoratori, nel numero massimo suindicato, sarà richiesta la sospensione in Cigs fino ad un massimo delle zero ore stante la cessazione dell'attività d'impresa e la residuale attività di carattere amministrativo richiesta, dagli organi del concordato, ad ausilio della procedura stessa.
- Il Concordato richiederà il pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale da parte dell'INPS.
- Le Parti prendono atto che, ai sensi dell'art.4, c.40,42,43 e 44 della Legge del 28/06/2012 n. 92, il diritto a percepire il trattamento di sostegno al reddito decade qualora il lavoratore rifiuti di essere avviato ad un corso di formazione o di riqualificazione professionale o, non lo frequenti regolarmente, senza un giustificato motivo.
- Le Parti concordano, altresì, che nel corso di fruizione della Cigs qui richiesta la Società, ferma restando l'opportunità di comunicare tali atti agli organi nominati del Concordato, potrà avviare una o più procedure di licenziamento collettivo sulla base del criterio esclusivo della non opposizione, al fine di agevolare la rioccupazione e la gestione non traumatica dei lavoratori sospesi in Cassa.
- Le Parti si incontreranno periodicamente e su richiesta di parte, al fine di monitorare l'andamento della Cigs e del Piano di gestione degli esuberi.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, preso atto dell'accordo raggiunto dalle Parti, dichiara formalmente esperita e conclusa con esito positivo la procedura di esame congiunto di cui all'art. 2, D.P.R. 218/00, ai fini dell'accesso al trattamento di CIGS ai sensi dell'art. 3, co. 1 legge 223/91 ss.mm.ii.

Letto Confermato e sottoscritto.

